



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	11
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	15
Disegno di legge	»	19
Testo del Trattato in lingua ufficiale e facente fede	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - I. *Premessa*

Il Trattato di cui al presente disegno di legge si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i vari Paesi al di fuori dell'Unione europea, così perseguendo l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo e importante dei rapporti italo-messicani, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi.

L'adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). La incontestabile conseguenza del crescente ambito di rapporti tra i due Paesi comporta inevitabilmente una comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

II. *Previsioni generali*

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano a prestarsi re-

ciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l'altro, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confisci di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).

Coerentemente ai più moderni strumenti di cooperazione internazionali, il Trattato prevede un temperamento del cosiddetto Principio della doppia incriminazione e, pertanto, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata, in generale, anche quando il fatto per cui si procede non costituisce reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il Principio della doppia incriminazione rivive (e, quindi, il fatto per cui si procede deve costituire reato anche nello Stato richiesto), allorché la richiesta di assistenza ha ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o

risultano invasivi di luoghi o cose (articolo 2).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (cioè quando si procede per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; ecc.), anche quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (cosiddetto Principio del *ne bis in idem*). Infine, la richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata, quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto (ad esempio quando la persona nei cui confronti procede lo Stato richiedente può essere assoggettata alla pena di morte ovvero a trattamenti illegali e disumani ai sensi della legislazione dello Stato richiesto) - (articolo 3).

Il Trattato disciplina dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 18) e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti. Le autorità centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 19).

Sotto il profilo operativo, le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto (articolo 4). Inoltre, è prevista l'eventualità del ricorso a collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato (articolo 12).

L'accordo bilaterale prevede, poi, una serie di garanzie in favore della persona interessata dalla richiesta di assistenza giudiziaria.

La persona chiamata a testimoniare o a rendere dichiarazioni potrà rifiutarsi di rendere testimonianza o dichiarazione quando ciò sia previsto indifferentemente dalla legislazione dello Stato richiesto o dello Stato richiedente (articolo 10). In caso di assunzione probatoria nel territorio dello Stato richiedente, è stabilito che il testimone (da intendersi in senso lato, ossia come dichiarante) o il perito non può essere indagato, perseguitato, giudicato, arrestato o sottoposto a misura privativa della libertà personale dallo stesso Stato richiedente in relazione a fatti commessi precedentemente alla sua entrata in detto territorio; tale garanzia viene meno allorquando la presenza del dichiarante nel territorio dello Stato richiedente non è più connessa alla assunzione probatoria che forma oggetto della richiesta di assistenza e, quindi, sia assolutamente volontaria (cosiddetto Principio di specialità).

Del pari, il testimone o il perito non potrà essere obbligato a partecipare, nel territorio dello Stato richiedente, a procedimenti diversi da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria. Infine, il rifiuto di testimoniare o di partecipare ad atti processuali non è sanzionabile (articolo 11).

Le Parti contraenti, inoltre, si impegnano a considerare le immunità e prerogative stabilite dai reciproci ordinamenti in favore della persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza e a mante-

nere la riservatezza con riferimento al contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria, alla documentazione giustificativa e ai risultati della esecuzione della domanda (articoli 5 e 6).

III. *Previsioni specifiche*

Una disciplina di dettaglio è prevista per specifiche attività di assistenza giudiziaria.

In particolare, sono singolarmente regolamentate: la notifica degli atti del procedimento (articolo 7); l'assunzione probatoria nel territorio dello Stato richiesto (articolo 10); la trasmissione di documenti o atti, che - se trasmessi in copia - dovranno essere solo certificati come conformi all'originale (articolo 8); l'assunzione probatoria (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nel territorio dello Stato richiedente (articolo 11).

Al fine di consentire, poi, la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti dello Stato richiedente, è disciplinato il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio dello Stato richiedente per il tempo necessario all'espletamento delle attività richieste e a condizione che vengano trattenute in stato di custodia (articolo 13).

Sono, quindi, disciplinati in modo specifico attività di indagine incidenti su luoghi o cose.

In tema di perquisizioni, sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato, confisca e congelamento degli stessi, sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede ed i diritti dello Stato richiesto su dette cose (articolo 9).

Altra forma di collaborazione prevista è quella dello scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articoli 15 e 17). Viene, inoltre, contemplata la possibilità di scambio

di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Stati, sempre nell'ottica di facilitare l'applicazione del Trattato (articolo 16).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dallo Stato richiesto, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico dello Stato richiedente (articolo 21).

IV. *Previsioni conclusive*

La Parti contraenti hanno poi inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali (articolo 23).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte attraverso contatti e consultazioni dirette delle autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica (articolo 24).

Nell'ultima previsione del Trattato (articolo 25) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche, che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Tale lasso di tempo consente presumibilmente un'idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica.

La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nel Trattato si applica alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vi-

gore, anche se riferibili a fatti commessi prima.

Il Trattato è stato firmato dai Ministri dei rispettivi Governi nelle lingue italiana e spagnola.

RELAZIONE TECNICA

1. Assistenza giudiziaria penale

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo in materia di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani.

Ai fini della stima degli oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici di questo Ministero, relativamente alle richieste di autorizzazione all'esecuzione di rogatorie attive nei confronti del Governo della Repubblica degli Stati uniti messicani, nel numero di sei (6); tre (3) casi di estradizione e un (1) caso di trasferimento di persone condannate.

Il numero delle richieste di rogatorie attive, la comparizione e/o l'assunzione di testimoni o periti richiesti dallo Stato italiano, traduzioni od atti, nonché la comparizione mediante videoconferenza, porta a prevedere un aumento del numero di collaborazioni giudiziarie annue tra l'Italia ed il Messico, considerato che la ratifica e l'esecuzione del medesimo Accordo, si inserisce in un quadro di più stretta collaborazione con tale Paese.

Ciò posto, la quantificazione delle spese in applicazione dell'Accordo in questione, può essere stimata secondo la seguente specifica:

Numero 3 (tre) casi annui ipotizzati di trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria:

a) Spese di viaggio (costo medio passaggio aereo a/r Roma - Città del Messico)

€ 1.100 (passaggio aereo) X 3 casi (trasferimento di persone) € 3.300

b) Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità (UFF. di P.G.) per ciascun trasferimento (3 trasferimenti annui) dando luogo al seguente calcolo:

diaria giornaliera di euro 87,00 (diaria di euro 108,71 - VEDI TAB. D. D.M. 13 gennaio 2003) decurtata del 20% ai sensi della L. 248/2006 (diaria = 87 euro). La diaria di missione comprende le spese per il vitto e l'alloggio, per cui va espunta la voce riferita alle spese di vitto. Alla luce di ciò avremo il seguente calcolo:



SPESE PER DIARIA UFF.P.G.

Euro 87,00 X 2 (Uff. P.G.) X 10 giorni = Euro 1.740,00

SPESE PER VIAGGIO AEREO

Biglietto aereo a/r Roma Città del Messico per due (2) accompagnatori: € 2.310
(biglietto aereo a/r + maggiorazione del 5%)

SPESE PER TRASFERIMENTI ANNUI

Due accompagnatori (biglietto aereo a/r) € 2.310 X 3 trasferimenti annui = € 6.930

CASI ANNUI IPOTIZZATI DI COMPARIZIONE DI TESTIMONI O PERITI

- a) **Spese di viaggio** (costo medio a/r passaggio aereo Roma Città del Messico):
€ 1.100 X 2 casi (comparizione di testimoni o periti). € 2.200;
- b) **Spese di soggiorno** (€ 130 X 3 giorni X 2 testimoni o periti). € 780;
- c) **Spese di vitto** per 2 testimoni o periti: € 60 X 2 testimoni o periti X 3 giorni di missione = € 360;
- d) **Spese per compensi** (comprehensive di onorari ed indennità): (€ 100 X 2 richieste X 1 esame X 3 giorni) = € 600;
- e) **Spese per traduzione di atti e documenti** € 3.000
- f) **Comparizione mediante videoconferenza**



In relazione alla Comparizione mediante videoconferenza (articolo 12), si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento in misura del 100% rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti (6).

In relazione a ciò, per determinare il maggior onere connesso all'applicazione dell'Accordo, è necessario calcolare il costo del collegamento ipotizzato di almeno 12 rogatorie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi dell'America Latina ha un costo medio di 300 euro ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

300 euro X 2 (ore) X 12 (rogatorie) = € 7.200. A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% dei casi (numero 6) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere.

50 euro X 2 (ore) X 1(giorno) X 6 (casi) = € 600

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e gli Stati uniti messicani determina oneri annui quantificati in € 29.020, ivi compresi gli oneri contributivi a carico dello Stato ed Irap.

Oneri contributivi a carico dello Stato: diaria giornaliera euro 63,00; aliquota contributiva applicata 24,20% = euro 15,25

IRAP: 8,50% su euro 63,00 = euro 5,35

Per quanto concerne il disposto dell'articolo 21, le pubbliche amministrazioni interessate dalla sua attuazione vi provvederanno con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2. Norma di copertura



All'onere derivante dal presente Accordo, valutato in euro 29.020 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione « Giustizia».

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


18

POSITIVO

NEGATIVO

17 GEN. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo ratifica il Trattato concluso il 28 luglio 2011 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione giudiziaria penale.

L'accordo di assistenza giudiziaria firmato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani mira a migliorare e rafforzare, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale, la cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale.

In virtù di tale Trattato i due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato Richiedente.

La ratifica del Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 -729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Né l'Accordo né la legge di ratifica presentano aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale e tutela della proprietà privata. La ratifica della Convenzione avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono altri progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica del Trattato.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.



L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, però, il Governo degli Stati Uniti messicani non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) di cui entrambi gli Stati sono parte e che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il disegno di legge non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.



Il disegno di legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non produce effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge di ratifica non ha effetto retroattivo. Il Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il Trattato entrerà in vigore, come detto, il trentesimo giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

Si applicherà ad ogni richiesta di assistenza presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati in relazione ai quali si richiede l'assistenza sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della Giustizia penale del Ministero della giustizia.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) **Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il presente intervento normativo ratifica l'Accordo raggiunto il 28 luglio 2011 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani in materia di assistenza giudiziaria penale.

Il nostro codice di procedura penale già disciplina in linea generale la materia prevedendo il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno (art. 696), nonché una regolamentazione puntuale delle rogatorie internazionali dall'estero all'estero (artt. 723 - 729). L'opportunità dell'intervento deriva dalla necessità di avvalersi di un Accordo completo ed aggiornato che si dimostrati idoneo ad ovviare al ventaglio di nuove problematiche, relative ai presupposti e alle procedure di assistenza giudiziaria, derivanti dalla maggiore frequenza, negli ultimi anni, di rapporti di collaborazione giudiziaria tra l'Italia e gli Stati Uniti messicani. Con il Trattato che si procede a ratificare, pertanto, i due Stati si impegnano a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria nei seguenti settori: notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; acquisizione di atti e di documenti o, se richiesto, informazione sul loro contenuto; assunzione di testimonianze e di interrogatori; effettuazione di perizie; altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di perquisizioni, ispezioni, esami di luoghi e persone, accertamenti documentali; sequestro e confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimenti penali, periti; trasferimento temporaneo di persone detenute; scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione.

- B) **Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati di prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione è di competenza dello Stato Richiedente. Poiché al momento i rapporti di cooperazione giudiziaria tra i due Stati non sono regolati da alcun accordo, l'unica forma attraverso la quale questi possono prestarsi assistenza è quella della c.d. "cortesia internazionale". Si tratta evidentemente di una forma di assistenza su base volontaria che non obbliga le autorità competenti dei due Stati a cooperare laddove questo non occorra.



A tale riguardo è bene evidenziare che l'estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell'uno Stato sul territorio dell'altro ha determinato proprio un evidente aumento dei casi di cooperazione e la conseguente necessità di prestarsi assistenza.

Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore sarà dato dall'aumento del numero di richieste di assistenza giudiziaria effettuate all'estero o provenienti dall'estero ai fini della cooperazione giudiziaria nel settore penale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o imputato.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Nel corso dei lavori per la predisposizione del presente disegno di legge di ratifica è stato consultato il Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati Contraenti.

Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati non è applicabile la Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale, poiché gli Stati uniti messicani non sono Stati parte del Consiglio d'Europa né hanno aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.



SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nel favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento alla assistenza giudiziaria che non potrà essere rifiutata, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Convenzione. I vantaggi a medio e lungo termine consistono nell'agevolare una maggiore fiducia da parte dei due Stati Contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari. Non risultano svantaggi.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

- B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese.**

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi Contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione della Convenzione le autorità centrali (il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, per la Repubblica italiana e la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, per gli Stati uniti messicani) dei rispettivi Stati.

Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di assistenza giudiziaria tramite le rispettive autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'assistenza giudiziaria richiesta.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il nuovo Trattato di assistenza giudiziaria sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito Web istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia, tramite l'Ufficio per la Cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale, con le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R. nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria all'estero;
- verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria dall'estero.

Sezione 8. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 29.020 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Mi-

nistro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2



TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani,
d'ora in avanti denominati "Parti Contraenti";

DESIDERANDO migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo
dell'assistenza giudiziaria in materia penale;

INTERESSATI ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra
le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformità con i principi del diritto
internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ambito dell'assistenza giudiziaria

1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformità con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali.
2. Tale assistenza comprende, in particolare:
 - a) la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
 - b) l'acquisizione di atti e documenti o, se così richiesto, l'informazione sul loro contenuto;
 - c) l'assunzione di testimonianze e di interrogatori;
 - d) l'effettuazione di perizie;
 - e) le altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;
 - f) il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;
 - g) la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;



- h) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinché compaiano volontariamente dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- i) qualsiasi altra forma di assistenza, in conformità con le finalità di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure coercitive.

4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorità competente dello Stato Richiedente, che comunicherà i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo.

5. Il presente Trattato non autorizza le Autorità competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorità dello Stato Richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale.

ARTICOLO 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dalla legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 3

Rifiuto o rinvio dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata nei seguenti casi:

- a) quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;



- b) quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
- c) quando il reato per il quale si procede è considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- d) se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
- e) se nei confronti della persona contro cui si procede è già stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;
- f) se lo Stato Richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
- g) se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti di cui al presente Trattato.

2. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un'indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, può proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

3. Se lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria ne informa immediatamente lo Stato Richiedente, motivando il rifiuto o il rinvio.

4. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.



5. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 4

Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria

1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformità con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato.

2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi.

3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.

ARTICOLO 5

Immunità e Prerogative

1. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso l'Autorità Centrale.

2. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché le autorità competenti dello Stato Richiedente decidano al riguardo.

ARTICOLO 6

Riservatezza e limiti nell'impiego delle informazioni

1. Gli Stati mantengono la riservatezza riguardo alla domanda di assistenza e agli atti relativi.

2. Lo Stato Richiedente non utilizza alcuna informazione, atto o documento ottenuti nell'esecuzione del presente Trattato per finalità diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato Richiesto, il quale può concedere o rifiutare, in tutto o in parte, quanto richiesto.



ARTICOLO 7
Notificazione di atti

1. Lo Stato Richiesto notifica senza ritardo tutti i documenti che gli sono trasmessi a tal fine.

2. La domanda volta alla notificazione di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui gli atti devono essere espletati.

3. Lo Stato Richiesto attesta l'esecuzione della notificazione per mezzo di un documento di consegna, datato e firmato dal destinatario, o per mezzo di una dichiarazione dell'Autorità competente dello stesso Stato Richiesto che dà atto del fatto, della data e della forma di notificazione e consegna.

ARTICOLO 8
Trasmissione di Atti

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali.

2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 9
Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato.



3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

ARTICOLO 10

Comparizione di persone nel territorio dello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto acquisisce nel suo territorio, in conformità con la sua legislazione nazionale, le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, gli atti, i documenti, le cose e le altre prove menzionate nella domanda di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Previa domanda dello Stato Richiedente, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione, informa l'Autorità Centrale dell'altro Stato della data, dell'ora e del luogo in cui si realizzerà l'assunzione della testimonianza o della prova.

3. Al fine di eseguire la domanda di assistenza giudiziaria, l'Autorità Competente dallo Stato Richiesto avverte, mediante citazione, la persona di cui si richiede la presenza perché sia sentita o presenti documenti o cose, procedendo con le stesse modalità che adotta per le indagini o i giudizi secondo la propria legislazione nazionale.

4. La persona da ascoltare è coadiuvata in caso di necessità da un interprete e può avvalersi della facoltà di non rispondere che sia eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente.

5. Lo Stato Richiedente adempie ad ogni condizione concordata con lo Stato Richiesto relativamente ai documenti o cose che questo gli consegna, ivi compresa la tutela del diritto di terzi su tali documenti e cose.

ARTICOLO 11

Comparizione di persone nel territorio dello Stato Richiedente

1. Quando lo Stato Richiedente richiede la comparizione, in qualità di testimone, parte offesa, persona sottoposta a procedimento penale, perito, di una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto, per il compimento di atti processuali dinanzi alle Autorità competenti di esso Stato Richiedente, lo Stato Richiesto invita la persona a comparire secondo la domanda di assistenza giudiziaria formulata.



2. La persona, quando si trova nel territorio dello Stato Richiedente, gode delle seguenti garanzie:

- a) non si applicherà nessuna misura coercitiva o sanzione nel caso in cui essa non compaia dinanzi all'Autorità competente;
- b) non sarà processata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale dallo Stato Richiedente per qualsiasi fatto delittuoso commesso precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato Richiesto. Tuttavia, sarà responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale che renda. Tale garanzia non si applica se la persona, essendo libera di abbandonare il territorio dello Stato Richiedente, non lo abbandona entro un periodo di trenta giorni dopo che le sia stato comunicato ufficialmente che la sua presenza non è più necessaria ovvero se, essendo partita, fa rientro volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente;
- c) non sarà obbligata a rendere dichiarazioni in altri procedimenti diversi da quello cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Lo Stato Richiesto informa la persona da trasferire mediante una citazione che deve contenere l'indicazione delle garanzie di cui al paragrafo che precede e l'informazione che le spese del trasferimento saranno a carico dello Stato Richiedente.

4. Lo Stato Richiesto non può applicare sanzioni né adottare alcuna misura coercitiva nei confronti della persona che non compaia in ottemperanza alla citazione.

ARTICOLO 12

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che l'audizione sia effettuata mediante videoconferenza.

2. La comparizione mediante videoconferenza può essere altresì richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto. In questo caso il difensore può essere presente o nel luogo in cui si trova la persona che compare o dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente, nel qual caso deve poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza viene sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, nella misura delle possibilità tecniche dello Stato Richiesto.



4. Le spese per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente allo Stato Richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci in tutto o in parte al rimborso.

ARTICOLO 13

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'articolo 12, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, sulla base di un preventivo accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

- a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
- b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione;
- c) La persona detenuta vi acconsenta, nel caso si debba procedere al suo interrogatorio.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Per gli effetti di questo Articolo restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.



ARTICOLO 14**Protezione di Persone Citate o Trasferite alla Parte Richiedente**

Quando sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio.

ARTICOLO 15**Scambio di informazioni sui procedimenti penali**

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

ARTICOLO 16**Scambio di informazioni sulla legislazione**

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore o che erano precedentemente in vigore e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi paesi.

ARTICOLO 17**Trasmissione di sentenze e certificati penali**

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.

2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale vengono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità competenti dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 18**Domande di assistenza**

1. L'assistenza è fornita su domanda scritta dello Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto dà luogo immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza non appena la riceve via fax, posta elettronica o altro analogo mezzo di trasmissione telematica. Lo Stato Richiedente trasmette l'originale della domanda entro i dieci giorni successivi. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza soltanto dopo aver ricevuto l'originale della domanda stessa.



3. La domanda deve indicare:
 - a) l'Autorità competente che formula la richiesta di assistenza;
 - b) i dati dell'indagine e del giudizio a cui si riferisce la richiesta e i dati identificativi della persona nei cui confronti si procede;
 - c) gli atti il cui compimento è richiesto;
 - d) la descrizione dei fatti materia di indagine o di giudizio;
 - e) le disposizioni penali applicabili al caso;
 - f) qualsiasi altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
 - g) le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, oltre alle generalità delle Autorità e delle parti private che possano prendervi parte;
 - h) il termine entro il quale lo Stato Richiedente considera più opportuno che la domanda di assistenza sia eseguita;
 - i) l'eventuale richiesta che rappresentanti delle Autorità competenti dello Stato Richiedente siano presenti al compimento degli atti richiesti.
4. La domanda di assistenza contiene anche, nella misura possibile, le informazioni su:
 - a) il nome completo, la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono delle persone alle quali deve essere effettuata una notificazione e il loro rapporto con l'indagine o il giudizio in corso;
 - b) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire o ispezionare;
 - c) l'ubicazione e la descrizione dei beni da sequestrare o confiscare;
 - d) le domande da formulare al testimone o al perito;
 - e) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per lo Stato Richiesto nell'esecuzione della domanda di assistenza.
5. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.



ARTICOLO 19
Modalità di trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali dei rispettivi Stati.

2. L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per gli Stati Uniti Messicani è la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale tramite il canale diplomatico.

ARTICOLO 20
Lingua

Le domande di assistenza giudiziaria nonché gli atti e i documenti allegati devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e dovranno recare la firma e il timbro dell'Autorità competente dello Stato Richiedente.

ARTICOLO 21
Spese

Restano a carico dello Stato Richiesto le spese da questo sostenute per la prestazione dell'assistenza, salvo quanto previsto dall'Articolo 11, paragrafo 3, e dall'Articolo 12, paragrafo 4, del presente Trattato.

ARTICOLO 22
Rapporti con altri strumenti internazionali

Il presente Trattato si applica fatte salve quelle disposizioni che risultino più favorevoli e siano contenute in altri strumenti internazionali bilaterali o multilaterali vigenti tra le Parti Contraenti e le eventuali disposizioni più favorevoli di assistenza giudiziaria in materia penale che vengano stabilite nella legislazione nazionale degli Stati.



ARTICOLO 23
Altri Strumenti di Cooperazione

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.

ARTICOLO 24
Soluzione di controversie

1. Le Autorità Centrali dei due Stati, su proposta di uno di essi, svolgeranno consultazioni in materia di interpretazione o applicazione delle disposizioni del Trattato.
2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
3. Qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 25
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione


1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà il corso delle procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati in relazione ai quali si richiede l'assistenza sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.



In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, il 28 luglio duemilaundici, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI MESSICANI

